



**PROCEDIMENTO ADOTTIVO E RACCOLTA DOCUMENTAZIONE**  
**Allegato al PROTOCOLLO OPERATIVO PER L'ADOZIONE NAZIONALE ED**  
**INTERNAZIONALE 2008**

Il presente allegato precisa alcuni compiti dei soggetti firmatari del protocollo operativo per l'adozione nazionale ed internazionale nelle diverse fasi dell'iter adottivo

**PRIMA FASE: I CORSI DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE**

La finalità primaria del corso di informazione e sensibilizzazione sull'adozione nazionale ed internazionale è quella di fornire ai genitori adottivi tutti gli elementi conoscitivi necessari ad avviare una serena e critica auto valutazione prima di presentare la “dichiarazione di disponibilità” presso il Tribunale per i Minorenni.

Il corso è suddiviso in due parti conseguenti fra di loro: la prima parte, di non meno di 8 ore è organizzata dalle equipe adozioni consultoriali; la seconda, di non meno di 12 ore è organizzata dagli enti autorizzati firmatari del protocollo operativo regionale.

Al termine della prima parte del corso la coppia dovrà aver avuto la possibilità di maturare con consapevolezza sia la scelta di procedere nel cammino dell'adozione sia quella di avviarsi, nel caso, verso la scelta dell'adozione nazionale e/o verso la scelta dell'adozione internazionale; in tal caso nella seconda parte del corso troverà un adeguato approfondimento sulla conoscenza della cultura e sulla legislazione dei paesi di origine in cui l'ente opera, all'interno della dimensione della sussidiarietà nello spirito della normativa nazionale ed internazionale.

Le tematiche, la metodologia e le professionalità individuate, rispondono agli obiettivi sopra riportati.

Se si ritiene importante che l'adozione sia il frutto di una scelta matura e consapevole e che quindi possa essere accompagnata e sostenuta da parte degli enti firmatari del protocollo operativo attraverso gli opportuni stimoli ed approfondimenti, si ritiene importante anche non sottoporre le coppie aspiranti all'adozione a ripetizioni e tempi di attesa eccessivi. La costituzione di un gruppo tecnico di monitoraggio e la realizzazione di materiale didattico comune, ma anche il coordinamento dei corsi organizzati dalle équipes adozioni in ambito provinciale e l'eventuale raccordo fra enti per la proposta di un calendario di corsi che preveda un'offerta almeno trimestrale rispondono a queste esigenze.

**I temi trattati nei corsi organizzati dalle équipes adozioni consultorio familiare dovranno essere i seguenti:**

A.1 dal desiderio di un figlio alla realtà dell'adozione (l'iter adottivo: il ruolo del Tribunale per i Minorenni, dell'équipe adozioni dell'ULSS, degli enti autorizzati; la legislazione nazionale e

cenni di legislazione internazionale - convenzione dell'Aja e ratifica da parte dell'Italia: legge 476/99 - la solidarietà nei confronti dei minori in difficoltà);

- A.2 il bambino adottivo (lo stato di abbandono: aspetti giuridici, socio culturali, sanitari; la famiglia di origine del bambino: aspetti giuridici, socio culturali, sanitari; il bambino abbandonato: le problematiche psicologiche);
- A.3 essere genitori adottivi (dalla mancanza di un figlio alla genitorialità adottiva: sterilità, infertilità, la procreazione medicalmente assistita, adozione; genitorialità biologica e genitorialità adottiva; prepararsi all'adozione: dalla disponibilità allo studio psicologico e sociale;
- A.4 il bambino e la nuova famiglia (il bambino e la famiglia adottiva: dall'intimità alla socialità; adolescenza e adozione).

Gli incontri saranno strutturati in maniera da affiancare alle relazioni lavori di gruppo, organizzate e condotte dagli operatori delle équipes adozioni in modo da permettere un lavoro attivo di riflessione ed elaborazione delle problematiche proposte da parte delle coppie.

I corsi non sono in alcun modo finalizzati ad attuare una forma di valutazione della coppia. La scelta del corso, nell'ambito della provincia di riferimento, può quindi seguire criteri diversi da quelli dell'appartenenza territoriale della coppia.

**I temi trattati nei corsi organizzati dagli enti autorizzati dovranno essere i seguenti:**

- A.5 la solidarietà a favore dei bambini in difficoltà;
- A.6 il principio di sussidiarietà;
- A.7 il percorso per l'adozione internazionale (il ruolo degli enti e l'operatività dell'ente autorizzato e rapporto con lo stato straniero);
- A.8 l'avvicinamento al bambino straniero, aspetti burocratici e di prassi (la fase di abbinamento, il soggiorno nello stato estero e l'incontro con il bambino);
- A.9 il bambino adottivo straniero (lo stato di abbandono nei vari contesti sociali e culturali, psicologici e socio-sanitari, la famiglia di origine del bambino: aspetti giuridici, socioculturali e sanitari);
- A.10 il bambino adottivo straniero e la nuova famiglia (il ritorno in famiglia e l'inserimento nel nuovo contesto familiare, sociale e scolastico).

Qualora l'ente autorizzato non ricopra con la sua attività almeno tre aree geografiche e socio-culturali (continenti), deve invitare per la trattazione dei punti 4. e 5. altri enti autorizzati, firmatari del presente protocollo, che operano nelle aree geografiche e socio-culturali non coperte.

Gli incontri saranno strutturati in maniera da affiancare alle relazioni lavori di gruppo, al fine di permettere un lavoro attivo di riflessione ed elaborazione delle problematiche proposte da parte delle coppie.

I relatori saranno figure competenti in ambito giuridico, psicologico e sociale in relazione ai contenuti proposti.

I conduttori dei gruppi saranno: psicologi, assistenti sociali e pedagogisti con formazione specifica nell'ambito della conduzione delle dinamiche di gruppo e delle adozioni.

Gli enti autorizzati trasmettono annualmente alla Direzione dei Servizi Sociali della Regione del Veneto un articolato programma e calendario dei percorsi di informazione e sensibilizzazione, completo del nominativo dei docenti e dei conduttori dei gruppi (con copia dei curricoli), sedi, numero previsto di partecipanti ai corsi, stabilito in un minimo di n. 5 coppie sino ad un massimo di 10 coppie.

Il corso tenuto presso un ente autorizzato è riconosciuto valido anche dagli altri enti firmatari del presente protocollo.

## **SECONDA FASE: INDAGINE PSICOSOCIALE DELLA COPPIA SU MANDATO DEL TM**

### **Presentazione di disponibilità all'adozione al decreto di idoneità (Tribunale per i Minorenni)**

- B.1 Il Tribunale per i Minorenni riceve la dichiarazione di disponibilità all'adozione internazionale.
- B.2 Se non ritiene di dover pronunciare immediatamente decreto di inidoneità per manifesta carenza dei requisiti, trasmette entro quindici giorni dalla presentazione, copia della dichiarazione di disponibilità all'équipe adozioni consultoriale competente per territorio.
- B.3 Ricevuta la relazione, sente gli aspiranti all'adozione, anche a mezzo di un giudice delegato, dispone se necessario gli opportuni approfondimenti e pronuncia, entro i due mesi successivi, decreto motivato attestante la sussistenza ovvero l'insussistenza dei requisiti per adottare.
- B.4 Trasmette immediatamente il decreto, con copia della relazione e della documentazione esistente negli atti, alla Commissione e, se già indicato dagli aspiranti all'adozione, all'ente Autorizzato.

### **Adozione nazionale (Tribunale per i Minorenni)**

- B.5 Nel caso di adozione nazionale, individua la coppia aspirante all'adozione per l'abbinamento, ne autorizza i contatti con il minore; segue, verifica e controlla il programma degli incontri di conoscenza fra minore e la futura famiglia adottiva proposto dal servizio titolare del caso e avvia infine l'affido preadottivo alla coppia prescelta.

## **TERZA FASE: ACCOMPAGNAMENTO POST-DECRETO DI IDONEITÀ FINO ALL'INGRESSO IN ITALIA DEL BAMBINO (FASE DELL'ATTESA)**

La dimensione dell'accompagnamento della coppia, con la ricerca di modalità integrate di lavoro finalizzate a garantire la continuità dell'intervento, caratterizza il presente protocollo operativo.

Nel rispetto di questa premessa si vuole superare un approccio dei servizi (pubblici e degli enti autorizzati) rigidamente diviso per fasi e competenze e poco rispettoso dell'unicità dell'esperienza che ogni coppia e famiglia adottiva vive. Va sottolineato allora che nella fase dell'attesa può essere rilevante anche il ruolo dell'équipe adozioni consultoriale, soprattutto – ma non solo – nei

procedimenti di adozione nazionale, e che deve essere particolarmente curato il raccordo fra gli operatori dell'equipe adozioni e quelli dell'ente autorizzato.

### **Ente autorizzato**

- C.1 riceve dagli aspiranti genitori adottivi l'incarico di curare la procedura di adozione.
- C.2 Svolge le pratiche di adozione presso le competenti autorità del paese indicato dagli aspiranti all'adozione tra quelli con cui esso intrattiene rapporti, trasmettendo alle stesse la disponibilità di adozione, unitamente al decreto d'idoneità ed alla relazione ad esso allegata, affinché le autorità straniere formulino le proposte di incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare.
- C.3 Cura gli eventuali aggiornamenti della relazione psicosociale richiesti dalle competenti autorità dei paesi esteri.
- C.4 Accompagna la coppia qualora le competenti autorità dei paesi esteri richiedessero particolari certificazioni medico-specialistiche.
- C.5 Organizza attività di accompagnamento e formazione durante la fase dell'attesa con cadenza almeno annuale; tali attività sono organizzate autonomamente o in accordo con le équipes adozioni consultoriali.
- C.6 Garantisce la disponibilità alle coppie di cui hanno ricevuto il mandato ad effettuare colloqui di aggiornamento sulla specifica situazione con una cadenza almeno semestrale; in ogni caso fornisce tempestivamente ogni nuova informazione relativa allo stato della pratica e ad ogni situazione e/o fatto che può avere conseguenze sul procedimento adottivo in atto
- C.7 Raccoglie dall'autorità straniera la proposta di incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare, curando che sia accompagnata da tutte le informazioni di carattere sanitario riguardanti il minore, dalle notizie riguardanti la sua famiglia di origine e le sue esperienze di vita.
- C.8 Trasferisce tutte le informazioni e tutte le notizie riguardanti il minore agli aspiranti genitori adottivi, informandoli della proposta di incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare.
- C.9 Garantisce un costante e adeguato accompagnamento della coppia in tutte le attività da svolgere nel paese straniero all'estero e durante tutte le fasi di incontro e conoscenza del bambino cercando di organizzare condizioni adeguate.
- C.10 Riceve il consenso scritto all'incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare, proposto dall'autorità straniera, da parte degli aspiranti all'adozione, ne autentica le firme e trasmette l'atto di consenso all'autorità straniera, svolgendo tutte le altre attività dalla stessa richieste; l'autenticazione delle firme degli aspiranti adottanti può essere effettuata anche dall'impiegato comunale delegato all'autentica o da un notaio o da un segretario di qualsiasi ufficio giudiziario.
- C.11 Riceve dall'Autorità straniera attestazione della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 4 della Convenzione dell'Aia e concorda con la stessa, qualora ne sussistano i requisiti, l'opportunità di procedere all'adozione ovvero, in caso contrario, prende atto del mancato accordo e ne dà immediata informazione alla Commissione di cui all'art. 38 della legge 184/83 comunicandone le ragioni; ove sia richiesto dallo Stato di origine, approva la decisione di affidare il minore o i minori ai futuri genitori adottivi.

- C.12 Informa immediatamente la Commissione, il Tribunale per i Minorenni e le Equipes Adozioni Consultorio Familiare della decisione di affidamento dell'autorità straniera e richiede alla Commissione, trasmettendo la documentazione necessaria, l'autorizzazione all'ingresso e alla residenza permanente del minore o dei minori in Italia.
- C.13 Certifica la data di inserimento del minore presso i coniugi affidatari o i genitori adottivi.
- C.14 Riceve dall'autorità straniera copia degli atti e della documentazione relativi al minore e li trasmette immediatamente al Tribunale per i minorenni e alla Commissione.
- C.15 Vigila sulle modalità di trasferimento in Italia e si adopera affinché questo avvenga in compagnia degli adottanti o dei futuri adottanti.
- C.16 Certifica la durata delle necessarie assenze dal lavoro, ai sensi delle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 39-quater, nel caso in cui le stesse non siano determinate da ragioni di salute del bambino, nonché la durata del periodo di permanenza all'estero nel caso di congedo non retribuito ai sensi della lettera c) del medesimo comma 1 dell'articolo 39-quater.
- C.17 Certifica, nell'ammontare complessivo agli effetti di quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera *I-bis*), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22.12.1986, n.917, le spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione.
- C.18 Nella rendicontazione dei costi consegnata alla coppia, relativa a tutte le fasi del processo, devono essere chiaramente riportate le spese complessive e l'ammontare di quanto effettivamente dovuto all'ente al netto degli eventuali contributi regionali.
- C.19 Procede con la coppia alla compilazione della "Scheda informativa adozione internazionale" allegata al presente Protocollo, che invierà all'equipe consultoriale adozioni, che attesta la scelta della coppia in merito a chi la seguirà nella fase del post adozione (ente autorizzato, equipe adozioni territoriale, nessuno dei due).

### **Equipes adozioni consultoriali**

- C.20 Offrono consulenza e sostegno alla coppia, al minore adottato e alla sua famiglia in collaborazione con tutti i soggetti impegnati
- C.21 Propongono all'interno di una programmazione realizzata a livello provinciale, in coordinamento con gli enti autorizzati, attività di informazione, formazione e sostegno, aperte alle coppie che hanno dato disponibilità all'adozione e sono nella fase dell'attesa, quali ad esempio serate a tema o gruppi di sostegno.

### **Documentazione raccolta dalle equipe adozioni consultoriali**

Compito delle equipe adozioni consultoriali è anche quello di raccogliere e aggiornare la documentazione sulla coppia o famiglia adottiva con tutte le notizie relative al percorso adottivo, ricevute dalla coppia o dall'ente autorizzato, e di ogni informazione utile sul minore adottato di carattere anamnestico, sociale e legale quali:

- le ragioni della messa in stato di adozione del minore;
- precedenti esperienze di affido o inserimento in istituto ed i motivi dell'eventuale cambiamento della situazione;

- la collocazione del minore in attesa dell'adozione ed il tipo di accudimento sostitutivo genitoriale ricevuto;
- la preparazione o l'atteggiamento del minore rispetto all'adozione (in relazione all'età);
- le esperienze di scolarizzazione

e di carattere sanitario, quali:

- mediche (vaccinazioni, malattie, traumi fisici, fattori di rischio biologico e neurologico, necessità di cure mediche);
- psicologiche (diagnosi psicologiche, traumi emotivi, fattori di rischio nello sviluppo psicologico, test ed osservazioni, necessità di cure o sostegno psicoterapeutico).

Ogni informazione sul minore adottato deve essere sottoscritta dai genitori adottivi e correlata dalla fonte di origine.

## **QUARTA FASE: POST ADOZIONE**

### **Ingresso in Italia del Minore (Tribunale per i Minorenni)**

Il Tribunale per i Minorenni riceve dall'Ente Autorizzato copia degli atti e della documentazione relativa al minore.

Se l'adozione è stata pronunciata nello Stato estero prima dell'arrivo del minore in Italia:

- D.1 verifica che nel provvedimento dell'autorità che ha pronunciato l'adozione risulti la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 4 della Convenzione sulle adozioni internazionali, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 31.12.1998 n. 476;
- D.2 accerta che l'adozione non sia contraria ai principi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori;
- D.3 in presenza della certificazione e dell'autorizzazione provenienti dalla Commissione Adozioni Internazionali di cui alle lettere *i*) e *h*) dell'art. 39 della legge n. 184/1983, ordina la trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile.
- D.4 invia la documentazione alle equipe adozioni per l'informazione e gli obblighi di vigilanza.

Qualora l'adozione debba perfezionarsi dopo l'arrivo in Italia del minore:

- D.5 riconosce il provvedimento dell'autorità straniera come affidamento preadottivo, se non contrario ai principi fondamentali dello Stato il diritto di famiglia e dei minori;
- D.6 invia la documentazione alle equipe adozioni, incaricandole per le competenze rispetto all'affidamento preadottivo e richiede le relazioni di routine
- D.7 decorso il periodo di un anno, se ritiene che la sua permanenza nella famiglia che lo ha accolto sia tuttora conforme all'interesse del minore, pronuncia l'adozione e ne dispone la trascrizione nei registri dello stato civile. In caso contrario, anche prima del termine, può revocarlo e adottare provvedimenti alternativi.

### **Accompagnamento post adottivo**

Le attività avviate da tempo nel territorio regionale in via sperimentale diventano con il presente protocollo parte integrante del lavoro di accompagnamento delle coppie, del minore e della sua famiglia.

Si individuano in particolare tre modalità che dovranno caratterizzare lo sviluppo dei percorsi di sostegno nella fase del post adozione:

- L'avvio di gruppi di sostegno (in tutte le modulazioni che essi possono assumere: ad esempio gruppi condotti, gruppi di auto mutuo aiuto, gruppi paralleli genitori/minori, gruppi di familiari – fratelli, nonni, gruppi di minori adolescenti adottati, ecc).
- Gli interventi di integrazione nell'ambiente scolastico, rivolti al sostegno all'inserimento di singoli minori, ma anche interventi rivolti alla totalità dell'ambiente scolastico, quali ad esempio, interventi di sensibilizzazione o di formazione per docenti.
- Interventi di consulenza/sostegno individuali.

E' necessario, in particolare, costruire una fattiva collaborazione con l'istituzione scolastica, anche attraverso protocolli di intesa, al fine di favorire l'integrazione del bambino adottivo, individuare percorsi specifici, e veicolare la cultura dell'accoglienza e dell'adozione.